

## Lavoro sempre subordinato se è vincolato all'orario

Da ItaliaOggi Numero 185, pag. 35 del 5/8/2008

Autore: di Debora Alberici

### **Linea dura della Cassazione: non bastano saltuarietà e ritenute**

Linea dura della Cassazione contro il precariato. Non può essere inquadrato come precario neppure il lavoratore che svolge attività solo saltuariamente e che viene pagato con ritenuta d'acconto, se è vincolato agli orari e alle direttive dell'azienda. È questo l'ultimo importante elemento fornito dalla Suprema corte, con la sentenza n. 21031 del 1° agosto 2008, che sarà utile a tanti precari, che di fatto seguono le direttive dell'azienda, per regolarizzare la loro posizione lavorativa. È il caso di alcuni magazzinieri di Genova ai quali non erano stati pagati i contributi perché, di fatto, lavoravano solo saltuariamente, non erano obbligati a rimanere a disposizione del datore fra un ciclo di lavoro e l'altro, venivano pagati con ritenuta d'acconto. Però dovevano seguire gli orari e le direttive dell'azienda. Per questo avevano fatto causa alla srl chiedendo che gli venissero pagati i contributi. Il Tribunale di Genova, a novembre del 2000, gli aveva dato ragione. E così la Corte d'appello quattro anni più tardi. La società, quindi, ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. Tutti gli ingredienti del rapporto di lavoro, secondo la quarta sezione civile, fanno pensare a un rapporto di natura subordinata. Tanto più che «la saltuarietà della prestazione non è un elemento idoneo di per sé a qualificare come autonoma la prestazione resa, poiché, il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefectibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore». Non è ancora tutto. Per mettere a punto questo ragionamento la Cassazione ha dovuto attingere a un ormai consolidato principio per cui «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda della modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che fa la differenza è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con un assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, mentre altri elementi, come l'osservanza dell'orario, l'assenza del rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante». In altre parole i giudici di legittimità hanno condiviso la decisione della Corte d'appello di Genova secondo cui «il carattere saltuario delle prestazioni non è idoneo a consentire di per sé la loro qualificazione nel senso del lavoro autonomo. La ritenuta d'acconto sui compensi è anch'essa inidonea a far ritenere che la volontà delle parti si fosse formata nel senso dell'autonomia del rapporto».